# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 20 settembre 1995**

**relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia**

(95/386/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 [2], in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CE) n. 1636/95 della Commissione, del 5 luglio 1995, recante adeguamento temporaneo del regime speciale d'importazione nel settore delle carni bovine di cui al regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio in vista dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [3],

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1636/95 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 settembre 1995, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1636/95, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti per tali paesi; che invece i quantitativi disponibili per lo Zimbabwe non bastano a soddisfare le domande di titoli di importazione; che è quindi opportuno ridurle in proporzione;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° ottobre 1995, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi [4], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 settembre 1995, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

*Germania:*

— 550,000 tonnellate originarie del Botswana,
— 219,000 tonnellate originarie del Madagascar,
— 480,000 tonnellate originarie della Namibia;

*Danimarca:*

— 15,000 tonnellate originarie del Madagascar;

*Francia:*

— 233,020 tonnellate originarie del Botswana,
— 5,500 tonnellate originarie del Madagascar,
— 28,500 tonnellate originarie dello Swaziland,
— 0,030 tonnellate originarie dello Zimbabwe,
— 58,500 tonnellate originarie della Namibia;

*Italia:*

— 49,550 tonnellate originarie del Madagascar;

*Paesi Bassi:*

— 250,000 tonnellate originarie del Botswana;

*Regno Unito:*

— 1 100,000 tonnellate originarie del Botswana,
— 22,000 tonnellate originarie dello Swaziland,
— 1 050,000 tonnellate originarie della Namibia.

*Articolo 2*

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1636/95, nei primi dieci giorni del mese di

[1] GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
[2] GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.
[3] GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 25.
[4] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

ottobre 1995 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate :

— Botswana : 7 876,384 tonnellate,

— Kenia : 142,000 tonnellate,

— Madagascar : 4 184,305 tonnellate,

— Swaziland : 2 993,500 tonnellate,

— Namibia : 3 271,300 tonnellate.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*